SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1961

(125ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Assegnazione di contributi alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale" » **(1388-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2215
SPAGNOLLI, *relatore* 2215

« Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » **(1435)** (*D'iniziativa del senatore Bergamasco*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . 2204, 2208, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
BERGAMASCO 2210, 2211
CONTI 2210
FORTUNATI 2204, 2205, 2208, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
OLIVA 2205, 2207, 2208, 2213, 2214
PARATORE 2206, 2208
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2205, 2208, 2209
PIOLA, *relatore* . *Pag.* 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
RODA . . . 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2214
SPAGNOLLI 2214

« Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza » **(1704)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2216, 2217, 2218
DE LUCA, *relatore* 2216, 2217
GALLOTTI BALBONI Luisa 2217, 2218
PIOLA 2218
RODA 2217, 2218

« Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni » **(1742)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2215, 2216
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2216
PIOLA, *relatore* 2215

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Braccesi e Conti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pagni e Bertola.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (1435)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti ».

Prego il relatore, senatore Piola, di riassumere i precedenti del disegno di legge al nostro esame.

PIOLA, *relatore*. Ben poco devo aggiungere alla mia relazione svolta nella seduta precedente. Debbo soltanto informare i colleghi della Commissione che il senatore Bergamasco, all'iniziativa del quale si deve il disegno di legge, ha fatto pervenire il nuovo testo, concordato con il Ministro, dell'articolo 1. Era stato infatti stabilito che tra il presentatore del disegno di legge ed il Ministro delle finanze avrebbe avuto luogo un incontro per dare una nuova formulazione all'articolo 1 e per sopprimere, eventualmente, il secondo articolo, mentre, invece, il terzo poteva rimanere invariato.

Do quindi lettura dell'articolo 1, nel suo nuovo testo, che poco differisce da quello presentato dal senatore Bergamasco e che suona in questi termini:

« Sono esenti dalle imposte di registro, di successione, di donazione ed ipotecarie, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto, le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore di Provincie, Comuni, Università ed altri Enti morali od Istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, ivi compresi le gallerie ed i musei, quando la liberalità sia interamente vincolata al raggiungimento di uno dei seguenti scopi:

a) alla beneficenza, assistenza, istruzione od educazione;

b) alla ricerca o divulgazione scientifica;

c) alla conservazione, valorizzazione ed incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale;

d) a premiare il merito e la virtù.

La prova dell'effettiva destinazione dei fondi deve essere data all'Amministrazione entro il termine massimo di un decennio.

Le esenzioni di cui al primo comma sono applicabili anche alle liberalità onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale esse sono disposte ».

FORTUNATI. Perchè si dice « liberalità onerose »?

PIOLA, *relatore*. Perchè sono liberalità modali od onerose quelle che comportano determinati obblighi.

FORTUNATI. E se sono già destinate ad uno scopo diverso?

PIOLA, *relatore*. La prima parte riguarda le liberalità *tout-court*; la seconda parte riguarda le liberalità onerose.

F O R T U N A T I . Mi sembra che vi sia una contraddizione in termini. L'esecuzione sarebbe sempre onerosa . . .

P I O L A , *relatore*. Ho detto che si tratta di liberalità modale, che è una donazione parzialmente onerosa. Questo è il concetto, perchè vi sono determinate mete da raggiungere o spese da fare in un determinato senso. È giusto che quando c'è questo onere, la donazione sia ugualmente libera da imposte, se l'onere è inerente allo scopo che è indicato dalla prima parte dell'articolo 1.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministro chiederebbe un piccolissimo emendamento alla lettera *c*) e cioè, dove si legge « alla conservazione, valorizzazione ed incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale », proporrebbe che venisse cancellata la parola « valorizzazione ».

P I O L A , *relatore*. Non vedo difficoltà per l'eliminazione della parola richiesta dal Ministro.

R O D A . Mi preme rilevare alcune questioni, che mi sembra siano state affacciate nella precedente seduta. Innanzitutto, che cosa significa estendere le esenzioni dalle imposte di registro, di successione, di donazione e ipotecarie, eccetera a Provincie, Comuni, Università, Enti morali o istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati eccetera?

P I O L A , *relatore*. È la norma posta in tutte le leggi simili.

R O D A . Facciamo un caso molto semplice, perchè la teoria è una bella cosa, ma la pratica supera anche la teoria. Una società per azioni, una comune società per azioni a scopo di speculazioni immobiliari, che acquista terreni e vende terreni, il cui oggetto è speculare sugli immobili, a che cosa mira, quale interesse ha quando vende? La risposta è chiara e semplice: a questa società interessa evadere l'imposta principale, essendo tutte le altre — cioè quelle elencate dall'articolo 1 del disegno di legge in esame — imposte sussidiarie. L'imposta principale è la ricchezza mobile. Se comperiamo a 10 e vendiamo a mille: 990 lire sono soggette a ricchezza mobile di categoria B. È chiaro?

P I O L A , *relatore*. Si rileverà dal bilancio . . .

R O D A . L'oggetto di una società immobiliare non è quello di vendere melloni, ma terreni. Ora pagare la ricchezza mobile categoria B sui melloni è insignificante; pagarla su cifre cospicue per la vendita di immobili, è un altro. Questo è pacifico. Facciamo un esempio: insieme col senatore Fortunati ed il Presidente Paratore io formo una società per l'acquisto e la vendita di terreni fabbricabili: ad un certo momento vogliamo non pagare i miliardi di imposta di ricchezza mobile. Noi cediamo questi terreni ad un ente, per esempio di frati, ad una confraternita che rientri nelle disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge. Ora l'ente dei frati, accetta la donazione e poi vende questi terreni, perchè può venderli, e non paga la ricchezza mobile.

P I O L A , *relatore*. Che cosa c'entra?

R O D A . Desidero che mi si risponda: la società Roda-Fortunati-Paratore dona tutto il suo patrimonio immobiliare alla Confraternita di S. Cristoforo . . .

P I O L A , *relatore*. E questo è l'atto esente da imposte . . .

R O D A . Ma io voglio sapere che cosa paga l'ente che vende; chi compera paga la normale tassa di registro . . .

O L I V A . Bisogna vedere a chi vanno i benefici della vendita.

R O D A . Ho detto nella mia esemplificazione che le imposte di registro, ipotecarie eccetera sono imposte proporzionali, limitate al 4, al 5, al 6 per cento . . .

P I O L A , *relatore*. L'altra legislazione non viene toccata...

R O D A . Desidero informazioni. Io faccio un caso preciso e dico questo: la società Roda-Fortunati-Paratore vende dei terreni per il valore di un miliardo ad un Pinco Pallino qualsiasi; paga o non paga sul miliardo che ha guadagnato il 40 per cento, cioè paga o non paga 400 milioni di lire? Se invece la società di cui sopra cede ad una confraternita i terreni, che poi vengono venduti, non paga niente, nessuna imposta di ricchezza mobile.

P I O L A , *relatore*. Ma lei fa un caso che non è contemplato dalla legge. Legga, senatore Roda, il disegno di legge e vedrà che esso non riguarda la ricchezza mobile, ma solo le liberalità che vengono fatte a determinati enti che sono chiaramente enumerati e specificati e cioè Provincie, Comuni, enti morali che ricevano donazioni destinate a precisi scopi elencati.

R O D A . Ho troppa stima del Sindaco di Acqui come professionista, per chiedergli che cosa dovrebbe fare la società Roda-Fortunati-Paratore se non volesse pagare in questo caso 400 milioni al fisco di ricchezza mobile.

P I O L A , *relatore*. Non capisco il suo problema. Questo provvedimento esamina il caso che la società immobiliare Paratore-Fortunati-Roda voglia regalare al comune di Mondovì o alla provincia di Cuneo o all'Università di Milano o ad un ente morale, che potrebbe essere l'ospedale civile, ad un ente, cioè, che sia riconosciuto legalmente, o sia un istituto legalmente fondato o da fondarsi, un palazzo o una somma: ebbene questa liberalità paga tutte le tasse, meno quelle di registro eccetera.

P A R A T O R E . Ma c'è una cifra o no?

P I O L A , *relatore*. Ci sarà il valore dell'immobile. Ma la tassa del trapasso viene pagata per disposizioni generali; sono esenti le tasse ipotecarie e di successione.

R O D A . Quando si cede ad una confraternita si denuncia la propria debolezza.

P I O L A , *relatore*. Il disegno di legge Bergamasco, salvo una piccola aggiunta, è conforme a tutte le leggi in questo campo, a cominciare dalla n. 3269 del 23 dicembre 1923, alla n. 3270 dello stesso 23 dicembre 1923, alla legge del 1926, n. 597 e a quelle altre leggi che nella relazione che accompagna il disegno di legge e nel contesto dello stesso sono citate. È la stessa dizione, tranne qualche aggiunta per gli enti destinati alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale, eccetera, ed è una legislazione che abbiamo da 60 anni, sempre uguale, sempre con la stessa formulazione e non vedo perchè debba essere modificata, soltanto perchè al senatore Roda è venuta in mente la confraternita.

R O D A . Vorrei chiarire il punto del mio intervento. Le argomentazioni del senatore Piola, che è acutissimo sempre, sono argomentazioni capziose, che mi convincono di più della bontà della mia tesi: che cosa significa l'affermazione che abbiamo una legislazione nata sessant'anni fa? Significa che ad un certo momento succedono nella società contemporanea fatti che non erano pensabili soltanto dieci anni addietro. E questo anche dal punto di vista morale... Ed ecco che una legislazione di dieci anni fa è superata da questo superamento morale da parte della concezione attuale. In altri termini, se io sono di fronte a un Comune, ad una Provincia, a un ente di diritto pubblico, di quel tipo citato dal provvedimento in esame, sono sicuro che la donazione che io, privato o società, faccio e che il Comune riceve è una donazione reale; ma non sono sicuro che una donazione sia reale quando c'è di mezzo uno dei moltissimi enti che speculano. Io non voglio offendere nessuno, mi guardo bene. Il mio dubbio è che estendendo queste facilitazioni ad enti morali, di cui pullula il nostro Paese e che sono incontrollabili, perchè ve n'è una enorme quantità, il mio dubbio, il nostro dubbio è che questi enti morali non siano altro che dei

« passacarte » per una evasione fiscale. E parlo sapendo certamente quello che mi dico: sto raccogliendo delle prove che porterò qui ed in Aula. Noi parliamo di possibilità di una buona legge, ma essa dovrebbe sradicare sul nascere le evasioni di questo tipo. Allora mi torno a domandare che cosa significhi avere una legislazione da sessant'anni: forse che, ad esempio, avevamo un Codice della strada 60 anni fa? L'abbiamo fatto adesso.

Vi prego di seguirmi. Ho esposto con lucidità un caso, uno delle migliaia di casi che si possono verificare nel nostro Paese in fatto di evasioni massicce della ricchezza mobile, non delle imposte, delle tasse elencate nel disegno di legge in esame e che non si pagano se si opera una donazione all'ente *x* od *y*, ma pagherà, invece, chi dall'ente compererà l'immobile o il terreno. Non è dell'imposta di registro di trasferimento a titolo gratuito od oneroso ch'io parlo, non è lì ch'io richiamo la vostra attenzione. Quello che interessa è quella famosa ricchezza mobile...

P I O L A , *relatore*. Ma ricchezza mobile su che cosa?

O L I V A . Configuri il caso particolare di cui ha fatto cenno: la maggioranza vuole conoscere il fatto, non intende coprire...

R O D A . Si tratta della Confraternita di S. Cristoforo, società edilizia milanese; sono maestri in questo campo i milanesi.

P I O L A , *relatore*. Da quando mondo è mondo si è sempre facilitato — e vi sono buone ragioni per favorire (i notai avevano persino l'obbligo, non legale, ma professionale di interrogare il destinatario se voleva lasciare qualche cosa all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro) — l'afflusso di beni e di donazioni ad enti di beneficienza, a gallerie e musei, ad istituti di assistenza, ad opere pie, eccetera. E questo per facilitare l'incremento degli enti morali, oltre che le Provincie ed i Comuni. È uno scopo benefico che la legge si premura di perseguire, sia che si tratti di ente morale formato da frati o formato da non frati. L'ente morale lo si giudica dallo scopo che esso ha e la facilitazione deriva dallo scopo; è un vantaggio fiscale che la legge dà e che tutti i legislatori del mondo hanno dato sempre. Quando il Comune riceve, o la Provincia riceve, o l'ente morale riceve paga meno e in tal modo si vuole premiare il merito e la virtù di chi dona e di chi riceve per assolvere la conservazione e l'incremento del patrimonio artistico culturale della Nazione; ed è giusto che uguale trattamento venga fatto agli enti che hanno per scopo la ricerca e la divulgazione scientifica. Il disegno di legge Bergamasco non innova assolutamente nulla, non fa che ripetere le disposizioni delle leggi precedenti, tranne la precisazione della lettera *b*) riguardante la ricerca o la divulgazione scientifica. Ricordo ancora che nella discussione svoltasi nella seduta precedente tutti sono stati d'accordo nel favorire, dal punto di vista fiscale, i destinatari di queste somme, di queste donazioni, che aiuteranno dei testatori a lasciare dei lasciti, perchè siano destinati ad enti morali.

Non riesco a comprendere come nei confronti di un provvedimento che si limita a stabilire alcune esenzioni, si possano fare delle ipotesi che non hanno nulla a che vedere con il provvedimento stesso. L'imposta di ricchezza mobile non ha nulla a che vedere con la discussione, poichè verrà applicata secondo la legge che la regola.

R O D A . Vorrei, innanzitutto, respingere nel modo più mansueto, ma deciso le illazioni circa la nostra serietà. Personalmente, sto facendo delle ipotesi serie e non nego che gli enti di cui si parla abbiano lo scopo di premiare il merito e la virtù. A me, però, interessa solamente di essere ben sicuro che la eventuale donazione sia una donazione vera e non fasulla e che non si presti, pertanto, attraverso il doppio passaggio, alla eventualità di evitare l'imposta più massiccia. Siete voi in grado di escludere, nel modo più assoluto, la possibilità che un ente si presti a fare da passacarte? Se a questa mia domanda viene risposto in modo positivo non ho nessuna difficoltà a dare il mio consenso al provvedimento in esame, ma in

caso contrario non potrò, assolutamente, approvare un disegno di legge che lascia aperto uno spiraglio di questo genere. L'esempio che ho fatto calza in modo perfetto, poichè configura l'accordo tra il cosiddetto donante che non dona un bel niente e il cosiddetto ente morale il quale, pur avendo lo scopo di premiare il merito e la virtù, in questo caso non esita, sempre mantenendo tale scopo, a farsi passacarte in questo passaggio.

F O R T U N A T I . Questi enti acquistano di fatto, facendo passare l'atto per una donazione; in tal caso l'imposta di ricchezza mobile non viene pagata.

P I O L A , *relatore*. L'imposta di ricchezza mobile non c'entra affatto. L'ente morale fa ogni anno il bilancio e la Prefettura lo controlla. In ogni caso, le simulazioni sono previste e punite dal Codice civile.

O L I V A . Del resto, questo inconveniente si può verificare anche con la legge attuale.

F O R T U N A T I . Vorrei far rilevare che qui ci si preoccupa dei privati senza tener conto che, quando un ente pubblico, come, ad esempio, un Comune, fa una liberalità, deve pagare l'imposta sull'entrata. Si tratta di una vera mostruosità! A mio avviso il Governo, prima di occuparsi di questioni di questo genere, dovrebbe occuparsi degli enti pubblici. La questione è stata sollevata in questa Commissione mentre era presente il ministro Trabucchi, il quale ha assicurato che il Governo si sta interessando di questo problema. In tal caso, dal momento che la questione è stata sollevata, sarebbe opportuno occuparsi prima dei problemi riguardanti gli enti pubblici, e poi di quelli riguardanti i privati.

P R E S I D E N T E . Nel disegno di legge in esame si parla di enti morali, che sono degli enti pubblici.

F O R T U N A T I . Il provvedimento in esame riguarda il privato che fa una liberalità, non l'ente pubblico.

P I O L A , *relatore*. È l'ente pubblico che riceve la liberalità, e quindi è l'ente stesso che dovrebbe pagare l'imposta.

F O R T U N A T I . L'imposta sull'asse globale dell'eredità la paga il privato, non l'ente pubblico.

O L I V A . Nel disegno di legge in esame non si parla soltanto di quell'imposta.

P A R A T O R E . A Milano, negli ultimi quattro o cinque anni, il valore dei terreni è aumentato di cinque volte. Pertanto, se ognuno di questi proprietari fa una donazione di un terreno il cui valore è aumentato di cinque volte dal giorno in cui l'ha comprato, nasce il dubbio che si tratti di un espediente per non pagare le imposte, specialmente oggi che la legge sulle aree fabbricabili non è stata ancora varata. A mio avviso, il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere presentato dopo l'approvazione della legge sulle aree fabbricabili.

R O D A . Il caso che mi preoccupa è un altro. Io temo che l'ente beneficiario della liberalità faccia da prestanome, nel senso che un determinato bene, dopo essere passato all'ente, venga subito rivenduto.

P R E S I D E N T E . Si tratta di una semplice ipotesi, poichè il disegno di legge non parla di un'eventuale rivendita del bene fatta dall'ente, ma semplicemente del trapasso del bene all'ente. Si tratta, del resto, di una legge che esiste da 60 anni!

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei esprimere il mio parere in proposito, dal momento che, come membro del Governo, posso intervenire in qualsiasi momento della discussione.

Il disegno di legge in esame, ricalcando, come giustamente ha osservato il relatore Piola, la legge precedente e integrandola per alcune disposizioni, necessarie in rapporto alle esigenze dei tempi moderni, intende concedere una facilitazione agli enti pubblici i quali ricevano una liberalità. Facendo il caso concreto, questa liberalità può

consistere nella donazione di un immobile o di somme di denaro. In quest'ultimo caso il provvedimento stesso, nel suo penultimo capoverso, stabilisce che: « La prova dell'effettiva destinazione dei fondi agli scopi previsti deve essere data all'Amministrazione entro il termine massimo di un decennio ». Pertanto, oltre alle cautele fornite dal Codice e dalle leggi precedenti, il provvedimento in esame stabilisce un'ulteriore cautela, richiedendo la dimostrazione dell'effettiva destinazione dei fondi agli scopi previsti. Più di questo il provvedimento non potrebbe fare, a meno di non impedire che si possano effettuare delle liberalità nei confronti degli enti pubblici, il che avviene in tutte le legislazioni civili. Questa agevolazione viene fatta a favore di un ente il quale potrà effettuare un'utilizzazione dei fondi più rispondenti agli intenti sociali di quanto non possa fare il privato.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Fortunati sull'opportunità di abolire o, comunque, di diminuire l'imposta generale sull'entrata nei confronti degli enti pubblici, vorrei far presente che, trattandosi di una preoccupazione degna della massima considerazione, il Parlamento stesso potrebbe farsi promotore di un'iniziativa di questo genere, senza che per questo vengano meno i motivi di liberalità che si intendono perseguire attraverso il provvedimento in esame. Si tratta, infatti, di motivi di carattere generale e sociale. Del resto, non è possibile pensare che, se la società alla quale ipoteticamente si riferiva il senatore Roda vendesse, sotto forma di donazione, un bene al convento dei Cappucini di via Veneto, e quest'ultima, dopo un mese o un anno, rivendesse il bene in questione trasferendo la cifra ricavata al dante causa, tutto ciò potrebbe sparire nella nebulosità di un'intesa privata. Se, infatti, questo convento, al quale mi riferivo tanto per portare un esempio, è un ente morale, dovrà dare la prova della destinazione dell'immobile, del quale ha avuto la disponibilità attraverso la donazione.

R O D A . Possiamo essere ben sicuri di questa affermazione fatta dall'onorevole Sottosegretario?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È certo che la questione sta in questi termini, poichè vi sono i documenti e i bilanci che lo provano e, in caso contrario, dovremmo dichiarare di non avere nessuna fiducia nelle istituzioni dello Stato e negli organi ad esse preposti. Non so se sono in grado di spiegare con sufficiente chiarezza il mio onesto e cosciente convincimento, ma forse il Ministro Trabucchi lo potrà fare con maggiore successo. Comunque, vi posso assicurare che la nostra preoccupazione al riguardo è maggiore della vostra, poichè, nei nostri confronti, si potrebbe presumere una particolare benevolenza e cordialità in questo settore e, di conseguenza, il nostro scrupolo e la nostra sensibilità in questo campo sono maggiori dei vostri. In ogni caso, nulla impedisce che voi troviate una formulazione migliore, che sia capace di fornire ulteriori e più valide tutele, purchè, naturalmente, non escluda gli scopi che, con il provvedimento in esame, si intendono perseguire. Da parte nostra saremo ben lieti di poter ulteriormente eliminare ogni possibilità di equivoco. Non bisogna, però, creare, a danno del legislatore e del Parlamento, del quale anche voi, seppure nell'opposizione, fate parte, il sospetto che il provvedimento in esame sia stato proposto con degli intenti che feriscono la nostra coscienza di cittadini.

R O D A . Mi propongo di presentare un emendamento. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per le finanze, perchè fra tutti è proprio quello che ha incentrato il mio pensiero. Quando io dono ad un ente morale sono sempre nella legge, poichè dono ad un ente che persegue determinati suoi scopi, che sono poi quelli elencati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1; ma questo non impedisce all'ente di vendere quell'appezzamento di terreno o quell'immobile che ho donato. Questo, mi pare, è chiaro, che anche quando l'ente vende non va contro agli scopi suddetti. Se io ho fatto questa ipotesi e perchè ho il timore che a tale *redde rationem* noi arriveremo ed è per questo che io mi propongo di presentare un emendamento con il quale l'oggetto della liberalità, di cui all'articolo 1, primo capover-

so, venga incorporato di fatto nel patrimonio dell'ente e siano esercitati tutti i controlli possibili affinchè non ne esca. La donazione, pertanto, dev'essere incorporata come incremento del patrimonio...

P I O L A , *relatore.* Ai sensi della legge Bergamasco tutto quello che afferma e chiede il senatore Roda è assicurato.

P R E S I D E N T E . Tuttavia se l'ente vende un determinato oggetto e ricava dieci volte il valore della cosa venduta, vi sarà una trascrizione: non potrà mai, comunque, accadere quello che pensa e dubita il senatore Roda.

F O R T U N A T I . Il problema che desidererei chiarire non riguarda la trascrizione di quello che viene definito donazione o il fatto se siano perseguiti gli scopi che l'ente si propone, bensì il mezzo di accertamento che si tratti di una donazione reale dal punto di vista tributario. Questo è il punto. È chiaro, ad un certo momento, che l'ente morale può riconoscere che per perseguire i suoi scopi ha bisogno di determinati fondi, di determinati terreni o di determinati immobili. Ma una cosa è che un bene risulti acquistato, una cosa diversa è che risulti donato. Una volta che il bene è entrato nel patrimonio, non è necessaria l'ipotesi della rivendita. La mia ipotesi è in certo senso più restrittiva: cioè che l'ente morale per pagare meno un immobile lo faccia passare come donazione, mentre donazione non è. E allora?

C O N T I . Allora deve pagare una somma...

F O R T U N A T I . Ma perchè dobbiamo ingannarci a vicenda in queste cose?

B E R G A M A S C O . Allora, in quel caso, si è commessa una frode...

F O R T U N A T I . Tutte le cause che sono in piedi in questa materia sono una realtà: donazioni che non sono donazioni avvengono con frequenza notevole. Si vada a vedere quante società svolgono una simile attività e dobbiamo riconoscere che dal punto di vista civilistico la prova che la donazione non è donazione è purtroppo difficile: ed intanto campa cavallo...

P I O L A , *relatore.* Allora togliamo tutte le donazioni...

F O R T U N A T I . Non voglio impedire le donazioni, non voglio impedire alcunchè. Secondo me è sbagliato il sistema. Non si deve dare solo la prova della destinazione e della liberalità e degli scopi, ma la prova — che non deve essere una prova civilistica — che si tratti veramente di una donazione. Le cose sono diverse.

P I O L A , *relatore.* Si fa, volendo, un atto pubblico.

F O R T U N A T I . Quando si deve dare una prova ad una amministrazione finanziaria, non c'è dubbio che si esige un attento esame di tutti i rendiconti finanziari. L'esame dei bilanci dei Comuni, delle Provincie e financo di quelli delle Università è certamente possibile, ma quello degli enti morali è di fatto formale.

P I O L A , *relatore.* Lo si dovrebbe fare, perchè è la legge che lo esige...

F O R T U N A T I . Avete mai visto il bilancio di un ente morale? Io sì: in una paginetta è scritto il dare e l'avere. La differenza tra un ente morale e un ente pubblico (Camera di commercio, Comune o Provincia), in fatto di bilancio, è che, mentre per gli enti pubblici il bilancio è particolareggiato, quello degli enti morali è tutto sintetizzato in pochi elementi. Entrate e uscite; punto e basta. Nessuna documentazione; nessuna registrazione. Ho detto che il bilancio delle Università è equiparabile a quello delle Provincie e dei Comuni, perchè è fatto secondo le norme fissate dalla contabilità generale dello Stato che sono rigide. Tutt'altra cosa è il bilancio degli enti morali, dove si può dire che sono stati spesi due milioni per beneficienza, per liberalità, che

rientrano nei compiti statutari, mentre con due milioni sono acquistati dei fondi di terreno. Ed allora io dico che una cosa è provare la liberalità per gli scopi fissati dalla legge (l'esenzione tributaria è data in funzione di condizioni poste dal destinatario della liberalità e in funzione di attività specifiche dell'ente), una cosa diversa e non meno necessaria è provare che si tratti di una donazione, perchè se si trattasse di una vendita non sarebbe la stessa cosa. Deve essere data una prova di ciò.

P I O L A , *relatore*. Il senatore Fortunati è pregato di proporre il mezzo per l'accertamento della prova: non ha ancora detto come. Si è limitato a fare l'obiezione.

B E R G A M A S C O . Non deve temere il senatore Fortunati: gli uffici tributari ci penseranno certamente.

F O R T U N A T I . Vorrei sapere come si farà a provare che si tratta di una donazione effettiva, reale.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che gli onorevoli colleghi hanno dirottato la discussione su un terreno che non è quello del disegno di legge in esame, ma della legislazione vigente in materia di trattamento tributario delle liberalità a favore di enti morali legalmente riconosciuti. La questione che viene sollevata importa l'esame e la eventuale revoca di tutte le leggi in materia che sono fino a questo momento in vigore.

F O R T U N A T I . Allora non mi è consentito chiedere che venga provata una donazione fatta agli enti morali?

P R E S I D E N T E . Non dico che non sia lecito chiedere, ma la discussione che si sta facendo ora chiama in esame tutte le leggi in materia di donazioni, di liberalità eccetera.

P I O L A , *relatore*. Se il senatore Fortunati vuole che ogni donazione fatta agli enti morali venga provata, presenti una proposta concreta e sarà esaminata.

Vi sono, indubbiamente, in questa Commissione, molti colleghi cultori di materie giuridiche. Ora, il concetto espresso dal senatore Fortunati è un concetto che ignoro e voglio ignorare, poichè non posso credere che egli pensi veramente quanto ha affermato. Per quello che riguarda la prova della effettiva donazione, faccio presente che è colui che ha interesse a impugnare l'atto che deve dimostrare che la donazione, in effetti, non è avvenuta. Si tratta di un principio generale, al quale sottostanno lo Stato, il fisco e tutti i cittadini. È chiaro che l'onere della prova spetta a colui che ha interesse a dimostrare che un atto è simulato in modo assoluto o in modo relativo. Quando un privato vuole fare uno donazione va da un notaio, poichè la donazione deve essere fatta per atto pubblico, si fa assistere da due testimoni, dichiara di donare, fa dichiarare al donatario di non pagare nessun corrispettivo, e con questo ha fatto tutto quanto la legge richiede per un atto di donazione. Se il fisco vorrà dimostrare che la donazione è simulata, si assumerà l'onere di provare che, in luogo di una donazione, è stata effettuata una vendita simulata. Guai se sovvertissimo i principi generali che tutelano la nostra collettività! Non è che la legge è buona per il fatto che esiste da 60 anni, ma se tale legge esiste da 60 anni si suppone che il principio sia buono. Del resto, si tratta di un principio umano e generoso, poichè molte volte il testatore non lascia dei beni a un ente morale perchè pensa che tale ente non abbia fondi sufficienti per pagare la tassa di successione. Questa è stata la preoccupazione del legislatore quando ha presentato questo provvedimento attraverso il quale le donazioni fatte a questi enti sono esenti dall'imposta di successione. Si tratta di un principio così bello, umano e generoso, e non capisco come possa essere messo in discussione continuando a parlare della Confraternita di San Cristoforo. Se questa Confraternita è un ente morale e ha come suo scopo di premiare il merito e la virtù, ben

venga la donazione a favore di questo ente il quale, in forza del penultimo capoverso dell'articolo 1, dovrà dare la prova dell'effettiva destinazione dei fondi ricevuti agli scopi previsti!

F O R T U N A T I . Questo principio esiste dal 1939 in poi, ma sotto Cavour e Giolitti non c'era!

P I O L A , *relatore*. C'era anche con Cavour e Giolitti, poichè la legislazione in materia risale al 1890. Comunque, se si vogliono fare delle discussioni che esulano dai testi legislativi, facciamo un congresso a parte, ma non facciamo dell'accademia quando si tratta di norme esistenti da 60 anni, che il senatore Bergamasco si è limitato a estendere alla ricerca o divulgazione scientifica, e che sono accettate da tutti, tranne che dai senatori Roda e Fortunati. Mi meraviglio che proprio il senatore Fortunati si opponga a questa norma nel timore che la Confraternita di San Cristoforo, avente per scopo la ricerca scientifica, si presti a fare da passacarte. Mi sembra proprio che la discussione abbia oltrepassato i limiti di questo modesto provvedimento che il Governo, con un piccolo ridimensionamento, ha creduto di accettare poichè è esplicativo di norme esistenti nella pubblica coscienza. Del resto, nella discussione precedente, non avevate sollevato alcuna obiezione, poichè non era il caso di sollevarne, e mi meraviglio che oggi si sia riaperta la discussione generale che, praticamente, era già stata chiusa, dal momento che eravamo tutti d'accordo. Vi deve, certamente, essere stato un motivo che mi sfugge, per il quale si è usciti dal binario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono esenti dalle imposte di registro, di successione, di donazione ed ipotecarie, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto, le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore di Provincie, Comuni ed altri Enti morali od Istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, ivi comprese le gallerie, le biblioteche ed i musei, quando la liberalità sia diretta ad uno dei seguenti scopi:

a) alla beneficenza, assistenza, istruzione od educazione;

b) alla ricerca o divulgazione scientifica;

c) alla conservazione, valorizzazione od incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale o delle bellezze naturali:

d) all'esecuzione od al mantenimento di opere o servizi pubblici di utilità collettiva a vantaggio delle popolazioni di Provincie e Comuni;

e) a premiare il merito e la virtù.

Le esenzioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alle liberalità onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte.

Il proponente, senatore Bergamasco, ha presentato un emendamento, concordato col Ministro e col relatore, tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Sono esenti dalle imposte di registro, di successione, di donazione ed ipotecarie, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto, le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore delle Provincie, Comuni, Università ed altri Enti morali od Istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, ivi comprese le gallerie ed i musei, quando la liberalità sia interamente vincolata al raggiungimento di uno dei seguenti scopi:

a) alla beneficenza, assistenza, istruzione od educazione;

b) alla ricerca o divulgazione scientifica;

c) alla conservazione o all'incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale;

d) a premiare il merito e la virtù.

La prova dell'effettiva destinazione dei fondi agli scopi previsti deve essere data all'Amministrazione entro il termine massimo di un decennio.

Le esenzioni di cui al primo comma sono applicabili anche alle liberalità onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale esse sono disposte ».

Pertanto, quando vi sarà una donazione a favore della Confraternita di San Cristoforo, nell'ufficio dei registri immobiliari sarà specificato che l'immobile donato è vincolato al raggiungimento di uno degli scopi elencati. A questo punto credo che non vi sarà nessuno che vada a comprare un immobile sottoposto a tale vincolo, tanto più che nel secondo comma dell'articolo è specificato che entro il termine massimo di un decennio deve essere data la prova dell'effettiva destinazione dei fondi agli scopi previsti. Di conseguenza, ritengo che le preoccupazioni dei senatori Roda e Fortunati, determinate dall'essersi per un momento dimenticate le norme sulla trascrizione, siano infondate.

F O R T U N A T I . Innanzitutto, ritengo che la formulazione del secondo comma sia inesatta, poichè le parole « la prova della destinazione dei fondi » non vogliono dire niente, dal momento che non è il fondo che è vincolato.

P R E S I D E N T E . L'immobile è vincolato per effetto della trascrizione.

P I O L A , *relatore*. L'onere sull'immobile viene trascritto nei registri immobiliari.

P R E S I D E N T E . Si può fare, ad esempio, una donazione ad un'Università perchè quest'ultima costruisca due o tre gabinetti scientifici. In tal caso, già nell'atto di vendita dell'immobile donato risulterà che la somma ricavata è destinata a quello scopo.

F O R T U N A T I . In tal caso non si tratta dell'utilizzazione dei fondi.

P R E S I D E N T E . Si, poichè i fondi devono essere destinati a quello scopo.

F O R T U N A T I . L'ente può avere ricevuto fondi, denaro o immobili, e quindi le parole « la prova della destinazione dei fondi » non sono esatte.

P R E S I D E N T E . Colui che riceve questi stabili sarà autorizzato a venderli purchè nell'atto pubblico risulti che i denari ricavati saranno destinati a quello scopo preciso.

F O R T U N A T I . Io sto facendo una questione di forma, non di sostanza. Per quanto riguarda, poi, il secondo comma, ritengo che si riferisca al primo.

P I O L A , *relatore*. È in relazione al primo, ma è diverso: qui si tratta di destinazione, lì di vincolo.

F O R T U N A T I . Sull'immobile non vi può essere alcun vincolo, altrimenti si obbligherebbe l'ente a non perseguire lo scopo per il quale la liberalità viene effettuata. Quando, ad esempio, all'Università di Bologna viene data una casa affinchè il reddito di questa venga utilizzato per un dato scopo, l'Università può affittare la casa, ma può anche venderla, capitalizzando il ricavato. Ora, sull'immobile non vi può essere un vincolo.

P I O L A , *relatore*. Chi acquisterà la casa non la acquisterà con il vincolo.

F O R T U N A T I . Comunque la questione che faccio è un'altra. Con la parola « fondi », infatti, si indica l'oggetto della liberalità, il che non è esatto, poichè vi può essere una liberalità il cui oggetto può essere utilizzato come tale agli scopi a cui è destinato, mentre vi può essere una liberalità in cui non l'oggetto, ma la sua utilizzazione economica deve essere destinata a un determinato scopo. Quindi, a mio avviso, non si può usare la parola « fondi ».

O L I V A . La parola « fondi » è usata in senso romano e, di conseguenza, si può trat-

tare di fondi liquidi o di un immobile che è destinato ad accogliere un museo o una Università oppure di un'eredità che viene liquidata e i cui fondi vengono destinati ad uno scopo determinato.

F O R T U N A T I Non capisco, allora, perchè al primo comma è stata usata la parola « liberalità ». Dal momento che nel primo comma si è usata questa espressione, al secondo comma, invece delle parole « la prova dell'effettiva destinazione dei fondi », avrei adoperato le parole « la prova dell'effettiva destinazione delle liberalità ».

O L I V A . La liberalità è l'atto, il contenuto della liberalità è il fondo.

S P A G N O L L I . Si tratta di un'accezione comune.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 concordato dal proponente col Ministro e col relatore, e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 1 il senatore Roda propone di inserire un articolo 1-*bis* del seguente tenore:

« L'oggetto delle liberalità, di cui all'articolo 1 primo capoverso, dovrà entrare a far parte del patrimonio degli enti morali di cui all'articolo 1 e non potrà essere alienato se non trascorsi 10 anni dall'anno della liberalità ».

R O D A . Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato, dal momento che la prima parte è pleonastica e la seconda parte contrasta con quei principi che sono stati illustrati. Avevo parlato di 10 anni per suffragare il mio dubbio iniziale, ma dal momento che sono a posto con la mia coscienza posso tranquillamente ritirare il mio emendamento.

P I O L A , *relatore*. Personalmente sono contrario alla prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Roda, per la stessa ragione esposta dal presentatore, e alla seconda parte, perchè in tal modo si porrebbe una remora al raggiungimento degli scopi dell'ente donatario.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo, pertanto, nell'esame degli articoli.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle liberalità anteriori alla presente legge per le quali non siano ancora state pagate le relative imposte.

Faccio presente che l'articolo 2 non può essere accettato per ragioni tributarie. Pertanto lo stesso proponente ne ha proposto la soppressione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

Art. 3.

Il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, nonchè il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono abrogati.

(*È approvato*).

P I O L A , *relatore*. Chiedo l'autorizzazione di poter fare il coordinamento in rapporto all'articolo 3, nel caso fosse necessario modificare il richiamo di qualche disposizione di legge per mettere il provvedimento in armonia con le leggi in vigore.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'autorizzazione richiesta dal senatore Piola è concessa.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " » (1388-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

S P A G N O L L I , *relatore*. Dopo i chiarimenti richiesti e avuti dalla Ragioneria generale dello Stato, ritengo che si possa senz'altro passare all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

È assegnato alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale » un contributo straordinario di lire 3.000.000 e, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, un contributo ordinario annuo di lire 2 milioni.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni » (1742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ».

P I O L A , *relatore*. Si tratta di un disegno di legge molto semplice che modifica l'articolo 57 della legge 23 dicembre 1953,

n. 968, riguardante i danni di guerra, e precisamente il pagamento dei danni di guerra. L'articolo 57, che viene ora modificato, stabiliva un limite di 400 milioni di accreditamento, per gli intendenti di finanza, per il pagamento dei danni anzidetti. La pratica, oggi, ha dimostrato che tale limite è troppo basso, e, pertanto, il disegno di legge in esame porta i 400 milioni a 1 miliardo.

Credo che tale provvedimento meriti senz'altro la nostra approvazione.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza » (1704)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore.* Si tratta di un provvedimento molto semplice che mira ad adeguare la legge emanata nel 1934 alle esigenze odierne. Nel 1934 furono istituiti la Cassa ufficiali della Guardia di finanza e il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri. Queste due istituzioni, munite di personalità giuridica, avevano lo scopo di erogare delle indennità ai militari della Guardia di finanza che cessano dal servizio. Il loro finanziamento era costituito da contributi obbligatori. Con il disegno di legge in esame si stabilisce, innanzitutto, che sono iscritti alla Cassa di previdenza gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, escludendo, con ciò, l'iscrizione all'Ente degli ufficiali in congedo che siano in servizio temporaneo. Per quanto poi, concerne i sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, con l'articolo 2, si provvede a modificare la denominazione del Fondo di previdenza. Infatti, mentre prima tale Fondo si chiamava « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri », ora si chiama « Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza », raggruppando, quindi, gli appuntati e i finanzieri nella denominazione « militari di truppa ». In secondo luogo, si stabilisce che l'iscrizione obbligatoria a questo Fondo avviene all'atto della prima rafferma triennale e non dopo 12 anni di servizio, come era stabilito precedentemente. Si ribadisce, inoltre, il concetto che i sottufficiali e i militari di truppa sono tenuti a versare il contributo stabilito dalla legge 12 giugno 1955, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956. La legge istitutiva del 1934 fissava nell'1 per cento dello stipendio la misura del contributo da devolversi a questo Fondo, mentre nel 1955 tale contributo fu elevato al 2 per cento. Il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 19, stabilì, poi, che tale contributo è dovuto nella misura del 2 per cento, ma che, ai fini del pagamento di questi contributi, lo stipendio è ridotto in ragione dell'80 per cento. Pertanto, sullo stipendio ridotto si applica il contributo del 2 per cento.

Con l'articolo 3 si stabiliscono delle norme per la corresponsione dell'indennità e del premio di cui trattasi agli ufficiali, ai finanzieri ed ai militari di truppa che cessano dal servizio. Con la legge precedente si stabiliva che se l'iscrizione alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza o al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri aveva una durata inferiore ai 6 anni veniva restituito tutto quello che era stato versato, mentre adesso si stabilisce che co-

munque si procede a dare un'indennità che non può essere inferiore a tanti sesti quanti sono gli anni di servizio, e, in ogni caso, mai minore dei contributi versati. Viene, inoltre rinnovata qualche disposizione riguardante il trattamento di reversibilità. Con la legge precedente, in caso di morte dell'ufficiale, dell'appuntato o del finanziere, l'indennità veniva devoluta alla moglie e ai figli, mentre con il disegno di legge attuale vengono considerati i figli minorenni, legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni inabili al lavoro e nullatenenti; i genitori, i fratelli e le sorelle. Si mira, pertanto, a non far perdere a coloro che hanno dei legami di famiglia con gli ufficiali, i sottufficiali e i finanzieri questo piccolo premio di buona uscita.

L'articolo 4 disciplina i fondi di altra provenienza da quella del contributo obbligatorio.

L'articolo 5 serve a stabilire come vengono amministrati questi fondi. In esso si parla di due Consigli di amministrazione separati, uno per il Fondo sottufficiali e truppa ed uno per la Cassa ufficiali, e si stabilisce la rappresentanza dei militari nei detti Consigli. Viene altresì regolata la composizione dei due Comitati dei sindaci.

L'articolo 6 richiama il regolamento necessario a specificare e dettagliare l'applicazione della legge.

Con l'articolo 7 vengono abrogate alcune norme contenute nelle leggi precedenti, che sarebbero in contrasto con il nuovo provvedimento.

In sostanza, il disegno di legge in esame non è altro che un adeguamento e un aggiornamento delle norme precedenti, con quelle poche innovazioni che ho cercato di illustrare alla Commissione. Trattandosi di questioni più tecniche che sostanziali, pregherei la Commissione di passare alla discussione del provvedimento, raccomandandone, allo stesso tempo, l'approvazione.

R O D A . La lucidissima relazione del senatore De Luca, ancorchè sintetica, mi sprona a essere, a mia volta, sintetico il più possibile. Vi sono tre punti sui quali desidererei dei chiarimenti.

La prima questione riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione, che prima era facoltativa. A tal proposito vorrei sapere come verrà accolto questo provvedimento che interessa la grande massa degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri.

D E L U C A , *relatore*. L'iscrizione era obbligatoria anche prima, ora è stata solamente estesa.

R O D A . Prima l'iscrizione era obbligatoria solo per un certo numero di persone. Ora, ritengo che se un individuo entra a far parte della Guardia di finanza per un certo periodo, non avendo interesse a rimanervi per tutta la vita, non si preoccupa dell'iscrizione al Fondo, e di conseguenza, non so quanto sia opportuno rendere obbligatoria la loro iscrizione.

P R E S I D E N T E . L'articolo 3 stabilisce che l'indennità e il premio devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo all'atto in cui gli iscritti cessano dal servizio permanente o continuativo della ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.

R O D A . Quella che io pongo è una questione di sensibilità, poichè mi preoccupo del modo con il quale verrà accolto il provvedimento da coloro che fino ad oggi non erano tenuti all'iscrizione.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A . Chiunque vada alle dipendenze di un Ente sa che deve pagare un contributo. In questo caso, la legge si è preoccupata di restituire agli interessati tutto quanto hanno versato.

R O D A . La seconda questione riguarda l'ipocrisia degli stipendi. Infatti, ogni volta che ci troviamo di fronte ad un problema di conoscenza degli stipendi non riusciamo a cavarne un ragno dal buco. Vi è, infatti, lo stipendio, vi sono gli straordinari e non si riesce mai a sapere con esattezza a quanto ammontano gli stipendi. In ogni caso, non capisco perchè gli iscritti debbano pagare un contributo del 2 per cento sull'80 per

cento dello stipendio, invece di pagare un contributo dell'1,96 per cento sullo stipendio intero.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Il senatore Roda da professionista privato ha tutt'un altro concetto degli stipendi di quello vigente nei nostri sindacati. Nello stipendio sono incluse le ore straordinarie che, pur non facendone parte, vengono considerate stipendio dall'interessato, e vi sono gli assegni speciali che non erano parte dello stipendio ma lo sono diventati.

PIOLA. Inoltre, in tal modo, il calcolo risulta più facile.

RODA. L'ultima osservazione riguarda l'articolo 3, che regola, nel caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, a chi spetta il premio. A mio avviso, non è opportuno che la legge stabilisca a chi deve andare questo premio, che è soprattutto alimentato dai contributi del *de cuius*, quando sappiamo che la volontà del defunto, nei limiti della legge, deve fare stato. Penso che sia giusto che la guardia di finanza che ha pagato i contributi con i suoi quattrini abbia diritto di lasciarli a chi vuole.

PIOLA. Questo è evidente, ma qui si tratta di successione *ab intestato*. Si considera, cioè, la successione legittima.

RODA. Se le cose stanno veramente in questi termini, sebbene non ne sia del tutto convinto, la mia preoccupazione sarebbe infondata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con l'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di « Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Al Fondo di cui al precedente comma sono iscritti d'ufficio i militari di truppa all'atto della loro ammissione alla prima rafferma triennale ed i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti con grado di militare di truppa.

I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'indennità e il premio che a norma delle vigenti disposizioni devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo di cui agli articoli 1 e 2 sono corrisposti agli iscritti all'atto in cui cessano dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.

L'importo dell'indennità e del premio da corrispondere all'iscritto non può mai essere

inferiore all'importo dei contributi versati dal medesimo.

Nel caso di morte dell'iscritto in attività di servizio l'indennità od il premio spetta, in ordine di preferenza:

alla vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;

ai figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali;

ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti, in parti uguali;

ai genitori;

ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente; il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente, 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza.

I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.

La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 6.

Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente articolo 4. A tale scopo sarà disposta la costituzione di un fondo di riserva e verrà determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile in ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.

(*È approvato*).

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 14-*ter*, 14-*quinquies*, 14-*septies* e 14-*novies* della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, gli articoli 28 e 32 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1950, numero 1120, l'articolo 4 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le disposizioni regolamentari emanate in applicazione delle anzidette disposizioni di legge, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari